



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)

Tel. Centr. (055) 8199401 Fax (055) 819366

P.I. 01175240486

REGOLAMENTO T.O.S.A.P.

(TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

- Approvato con deliberazione 07/CC del 04/02/1994**
- Modificato con deliberazione 98/CC del 30/09/1994**
- Modificato con deliberazione 18/CC del 22/03/2005**
- Modificato con deliberazione 20/CC del 30/03/2006**



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)
☎ Tel. Centr. (055) 8199401 ☎ Fax (055) 819366
P.I. 01175240488

INDICE

TITOLO 1° - PARTE GENERALE

- Art. 1 - Applicazione della tassa
- Art. 2 - Oggetto della tassa
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 - Regolamento e tariffe
- Art. 5 - Rilascio concessioni e autorizzazioni
- Art. 6 - Revoca concessioni e autorizzazioni
- Art. 7 - Obbligo rimessa in pristino del suolo occupato
- Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee (criteri distinzione, graduazione e determinazione della tassa. tassa)
- Art. 9 - Classificazione del Comune

TITOLO II° - OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Art. 10 - Tariffe
- Art. 11 - Passi carrabili
- Art. 12 - Occupazioni permanenti – casi particolari

TITOLO III° - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Art. 13 - Disciplina
- Art. 14 - Tariffa
- Art. 15 - Riduzioni
- Art. 16 - Maggiorazioni

TITOLO IV° - OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

- Art. 17 - Disciplina
- Art. 18 - Criteri di determinazione della tassa

TITOLO V° - DISTRIBUTORI CARBURANTE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI TABACCHI

- Art. 19 - Determinazione della tassa

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 20 - Esenzioni
- Art. 21 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 22 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 23 - Sanzioni
- Art. 24 - Funzionario responsabile
- Art. 25 - Norma finale



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)
☎ Tel. Centr. (055) 8199401 ☎ Fax (055) 819366
P.I. 01175240488

TITOLO I°

PARTE GENERALE

Art. 1

Applicazione della tassa

1. E' applicata nel territorio del Comune di Firenzuola la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II° del D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni.

Art. 2

Oggetto della tassa

2. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

Art. 3

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 4

Regolamento e tariffe

1. Le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché l'applicazione delle tariffe sono disciplinate dal capo II° del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, e dal presente regolamento.
2. Le tariffe di cui all'allegato A) al presente regolamento possono essere modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento ed entrano in vigore dal 1° gennaio dello stesso anno.



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)
☎ Tel. Centr. (055) 8199401 ☎ Fax (055) 819368
P.I. 01175240488

3. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle tariffe in vigore per l'anno precedente, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata per legge.

Art. 5

Rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. Chiunque intenda, in qualunque modo o per qualsiasi scopo occupare gli spazi e le aree di cui all'art. 2 deve farne domanda al comune, indicando il luogo, il motivo dell'occupazione e la durata di essa nonché la superficie che si intende occupare.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal comune, alla domanda dovrà allegarsi il disegno o la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.
4. All'esame e gestione delle pratiche inerenti il rilascio, il diniego, le modifiche e le revoche delle concessioni ed autorizzazioni provvede l'ufficio comunale competente per materia.
5. Al fine del rilascio degli atti autorizzativi di cui al comma precedente, dovranno essere acquisiti preventivamente i pareri dell'ufficio tecnico comunale e del servizio polizia municipale, nonché quello degli altri uffici eventualmente interessati.

Art. 6

Revoca delle concessioni e autorizzazioni

1. E' sempre disposta la revoca delle concessioni e autorizzazioni per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, per l'inosservanza delle norme contenute nel D.Lgs 507/93, per motivi di ordine pubblico, pubblico interesse e circolazione stradale.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
3. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art. 7

Obbligo di rimettere in pristino il suolo occupato

1. Il concessionario è sempre tenuto a rimettere in pristino, al termine delle concessioni, il suolo occupato e l'amministrazione Comunale potrà prescrivere, a garanzia dell'osservanza di tale obbligo, il versamento di una cauzione commisurata alla opere necessarie al ripristino.



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)
Tel. Centr. (055) 8199401 Fax (055) 819366
P.I. 01175240488

Art. 8

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono **permanent**i le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporane**e le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per l'occupazioni temporanee di carattere ordinario, **umentata del 20 per cento**.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 2, sono classificate, nelle seguenti categorie:
 - **Categoria I^A : Centri Abitati**
 - **Categoria II^A: Fuori dei centri abitati**così come delimitate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con **arrotondamento alla misura superiore**. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 17 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal precedente comma del presente articolo e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
7. La tassa è determinata per la I^A categoria dagli artt. 10,14,18 e 19 del presente regolamento.
8. La tassa della II^A categoria è **diminuita del 30%**.

Art. 9

Classificazione del Comune

1. Il Comune di Firenzuola è classificato ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 507 del 15/11/1993, **nella classe V^A**.



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)
☎ Tel. Centr. (055) 8199401 ☎ Fax (055) 819366
P.I. 01175240488

TITOLO II°

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 10

Tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per gli anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è **ridotta di un terzo**.

Art. 11

Passi Carrabili

1. Per i passi carrabili, la tariffa di cui all'art. 10 comma 1 è **ridotta del 50 per cento**.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso ai veicoli alla proprietà privata.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura all'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite va calcolata in ragione **del 10 per cento**.
5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Il comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Tale superficie non può essere comunque superiore a mq. 10. La tariffa applicata è quella di cui all'art. 10 comma 1, **ridotta del 50%**.
7. La tariffa è parimenti **ridotta del 90%** per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è **ridotta del 50%**.
9. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)

Tel. Centr. (055) 8199401

Fax (055) 819366

P.I. 01175240488

l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

10. Per la realizzazione di passi carrabili di nuova costruzione devono essere osservate anche le norme contenute nell'art. 46 del D.P.R. 495 del 16/12/92 (Regolamento d'esecuzione del nuovo codice della strada).
11. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari del fondo o di coloro che di fatto fruiscono dell'uso dei passi carrabili, può vietare la sosta nell'area antistante gli accessi medesimi mediante l'apposizione del segnale stradale descritto all'art. 120, comma 1, lettera 3 e del D.P.R. 495 del 16/12/1992. Il costo del segnale è a carico del contribuente e dovrà essere versato direttamente all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione, al momento del rilascio del cartello. Il costo del segnale verrà fissato con separato atto della Giunta Municipale.

Art. 12

Casi particolari di occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è **ridotta del 70 per cento**.
2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

TITOLO III°

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 13

Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 8 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Art. 14

Tariffa

1. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è **ridotta di un terzo**.
3. Le tariffe di cui al presente articolo sono applicate in relazione alle seguenti fasce orarie di occupazione:



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)

Tel. Centr. (055) 8199401 Fax (055) 819366

P.I. 01175240488

- Fino a 12 ore – Riduzione del 10%
- Oltre 12 ore – Tariffa giornaliera intera

Art. 15 Riduzioni

1. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è **ridotta del 35 per cento**.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa **ridotta del 50 per cento**; per convenzione si intende l'atto autorizzativo all'occupazione del suolo, contenente gli elementi identificativi di cui all'art. 21 del presente regolamento e sottoscritto per accettazione da uno dei soggetti di cui all'art. 3 dello stesso.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è **ridotta del 70 per cento**. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Le tariffe di cui ai commi precedenti sono **ridotte del 50 per cento** per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. Sono **ridotte dell'80 per cento** le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti di spettacoli viaggianti.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è **ridotta del 50 per cento**.
7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono **ridotte del 50 per cento**.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è **ridotta dell'80 per cento**.

Art. 16 Maggiorazioni

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è **aumentata del 50 per cento**.
2. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa **aumentata del 30 per cento**.

TITOLO IV°

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)
☎ Tel. Centr. (055) 8199401 ☎ Fax (055) 819366
P.I. 01175240488

Art. 17 Disciplina

1. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, o con qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinata forfetariamente commisurandola al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa di cui all'allegato A) al presente regolamento. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al **31 dicembre dell'anno precedente**.
2. In ogni caso, l'ammontare complessivo della tassa annua, dovuta al Comune sia da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi che da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, **non può essere inferiore a € 516,46**.
3. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 18 Criteri di determinazione della tassa

1. comma soppresso
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga da quanto disposto dall'art. 14 del presente regolamento, è determinata ed applicata dal comune in misura forfetaria sulla base delle tariffe indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
 - a) La tariffa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare per un periodo fino a 30 è indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
 - b) La tariffa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare per un periodo compreso fra 31 e 90 è **maggiorata del 30%**.
 - c) La tariffa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare per un periodo compreso fra 91 e 180 giorni è **maggiorata del 50%**.
 - d) La tariffa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare per un periodo superiore a 180 giorni è **maggiorata del 100%**.
3. La tassa di cui ai precedenti commi è **umentata del 50%** per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

TITOLO V°

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Art. 19



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)
☎ Tel. Centr. (055) 8199401 ☎ Fax (055) 819366
P.I. 01175240488

Determinazione della tassa

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale a metro quadrato in base alle tariffe indicate nell'allegato A) al presente regolamento, così come previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 507/93.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli altri spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 10, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e del soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale a metro quadrato in base alle tariffe indicate nell'allegato A) al presente regolamento così come previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 507/93

TITOLO VI^A

Disposizioni comuni

Art. 20 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - d) le occupazioni effettuate dalla Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - f) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)
☎ Tel. Centr. (055) 8199401 ☎ Fax (055) 819366
P.I. 01175240488

- g) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione e successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap.

Art. 21

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, devono presentare al comune, apposita denuncia **entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione** e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.
2. la denuncia deve contenere:
 - a. gli elementi identificativi del contribuente;
 - b. gli estremi dell'atto di concessione;
 - c. la superficie concessa;
 - d. la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
 - e. la misura di tariffa corrispondente;
 - f. l'importo complessivamente dovuto.
3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o autorizzazione deve comunque trasmettere una copia all'ufficio tributi del comune entro 5 giorni dal rilascio della stessa.
4. L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
5. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato **entro il mese di aprile**.
6. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, sull'apposito conto corrente indicato dal concessionario stesso.



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)
Tel. Centr. (055) 8199401 Fax (055) 819366
P.I. 01175240488

8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 22

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune ed accettata dal contribuente, è effettuata dal medesimo mediante versamento, con le modalità di cui all'articolo precedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati assegnando sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in unica soluzione.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora, nelle misure e con le modalità previste dall'art. 51 del D.Lgs. 507/93.

Art. 23

Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni e gli interessi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.
2. Chiunque occupi spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la prevista concessione, oppure in eccedenza alla superficie concessa e/o non rispettando le prescrizioni imposte nell'atto di concessione o di altri obblighi imposti dal Regolamento Comunale, ferma restando l'applicazione



COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI)

Tel. Centr. (055) 8199401 Fax (055) 819366

P.I. 01175240488

delle sanzioni e degli interessi dovuti a titolo di tassa e previsti nel comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00 se l'occupazione abusiva è inferiore a 10 metri/quadri oppure di una somma da euro 50,00 a euro 200,00 se l'occupazione abusiva supera i 10 metri/quadri, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione dell'occupazione e/o del ripristino dello stato dei luoghi. Le sanzioni di cui trattasi sono applicate secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche e quelle di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza del Comune.

Art. 24

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale, con separato atto, designa il funzionario comunale responsabile, al quale sono attribuite le funzioni descritte nell'art. 54 del D.Lgs 507 del 15/11/1993.

Art. 25

Norma finale

1. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 507 del 15/11/1993.